

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**Variante parziale n. 13 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/1977.
Adozione.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **due**, del mese di **ottobre**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Giust.
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 10
		Totale Assenti: 1

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione della Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Biglione Maria Lucia.

Premesso che:

l'intero territorio comunale è urbanisticamente regolamentato da piano regolatore generale (P.R.G.) e relative norme di attuazione approvate in prima istanza dalla Regione con D.G.R. n. 6-24581 del 18.5.1998;

Successivamente sono state apportate a tale strumentazione urbanistica undici varianti di cui due strutturali (una prima approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 16/09/2006 e dalla Regione con DGR n. 11-6360 del 9/7/2007 ed una seconda approvata con deliberazione con C.C. n. 18 del 27/6/2012 ai sensi della LR n. 1 del 26/1/2007 e dell'art.31 ter della L.R. 56/1977) e dieci parziali (di cui una revocata), approvate ai sensi dell'art. 17, commi 7 ed 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (commi 5 e 6 successivamente alla sua riformulazione prevista dall'art.34 della L.R. 3/2013), l'ultima in ordine di tempo approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 09/06/2016;

- con deliberazione del C.C. n. 22 del 19/06/2000 (e successive delibere di modificazioni ed integrazioni) è stato adottato il vigente regolamento edilizio comunale;
- con deliberazione del C.C. n.5 del 04/03/2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995 e della LR 52/2000;
- con deliberazioni del C.C. n. 36 del 29/11/2004 e n. 43 del 27/11/2013, sono stati approvati, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, rispettivamente il piano comunale di sviluppo commerciale e relativi criteri di insediamento ed i criteri di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- con deliberazione n.2 in data odierna (03/02/2014) è stata approvata in via definitiva la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12 comma 5 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- l'intero territorio comunale è classificato, a livello di rischio sismico, in classe III, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alle D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010, n.28-13422 del 01/03/2010 e n.8-1517 del 18/02/2011;
- la popolazione residente del Comune è pari al 31/12/2016 a n.2577 abitanti;

Evidenziato che il Comune con deliberazione di G.C. n. 77 del 06/07/2016 ha rilevato la necessità di elaborare una nuova variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c. 5 della LR n. 56/77 e s.m.i. per poter soddisfare alcune richieste pervenute da soggetti privati, dichiaratisi disponibili a sostenere con procedure d'urgenza i relativi costi di progettazione ed istruttoria;

- che nello specifico gli argomenti di tale nuova proposta di variante, che interviene sulle modalità di attuazione dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.2 in località Belvedere, riguardano (come meglio precisato nella relazione alla variante stessa):

I. a livello cartografico:

a) una diversa perimetrazione urbanistica dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.2 del PRGC;

b) una modifica di lieve entità della linea di demarcazione tra gli ambiti delle classi di pericolosità geologica interessanti la predetta area residenziale, volta ad ottenere una maggiore precisione cartografica e previamente autorizzata dalla competente Direzione regionale;

II. a livello di norme tecniche di attuazione del PRGC:

a) una modifica all'Art.17 – Aree residenziali a capacità insediativa esaurita R2.n. – riguardante le modalità di ricostruzione della volumetria degli edifici esistenti;

b) un aggiornamento della Tabella di zona riguardante le predette aree residenziali sia a livello di superficie territoriale che di prescrizioni di intervento, per la predetta modifica all'art. 17;

che con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 378 del 21/12/2016 si è provveduto ad affidare, a seguito di selezione pubblica, all'Arch. FINO Umberto con studio in Cuneo Via Carlo Emanuele III n. 21/B, apposito incarico professionale per la redazione degli elaborati di tale Variante;

che l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di L.R.;

che la suddetta proposta di variante non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 LR 56/1977;

che il predetto tecnico incaricato ha provveduto alla redazione del documento tecnico per la verifica preventiva all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta proposta di variante parziale al PRGC;

che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931, come modificata ed integrata con DGR 29/02/2016 n. 25-2977, stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;

che le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

che con deliberazione di G. C. n. 78 in data 15/09/2017 si provvedeva ad istituire, in forma associata con l'Unione Terre dai Mille Colori, l'Organo Tecnico comunale cui spetta il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC per gli argomenti trattati debba essere assoggetata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

che le disposizioni per l'integrazione delle procedure di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dettate dalla Regione Piemonte con la precitata DGR 29/02/2016 n. 25-2977, prevedono per le varianti parziali al PRGC (allegato 1 paragrafo j.1 e j.2) due schemi procedurali di fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, "in maniera contestuale" (integrando, a fini di semplificazione e riduzione dei tempi, tale procedura con quella di adozione preliminare della variante) od "in sequenza" (distinguendo e differenziando nei tempi le due procedure);

che la tipologia di variante proposta consente di adottare nella fattispecie la predetta procedura più semplice e breve cosiddetta "in maniera contestuale", con la quale la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS costituisce allegato alla proposta di variante in questione ed alla sua presa d'atto si provvede contestualmente alla adozione delle variante stessa, ai fini dell'avvio della predetta procedura di verifica e dell'invio dei relativi elaborati agli enti competenti (Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, ARPA Dipartimento di Cuneo ed ASL CN1 di Cuneo);

Dato atto che relativamente alle modifiche di lieve entità da introdurre alla classificazione geomorfologica dell'area interessata dalla presente variante, è stata preventivamente presentata alla competente Direzione Regionale Opere Pubbliche Difesa suolo con nota prot. 2005 in data 21.04.2017 apposita istanza di ridefinizione di perimetrazione, accompagnata da apposita relazione, e che la stessa è stata favorevolmente accolta con parere in data 23.05.2017 prot. 24161;

Dato altresì atto che la variante in oggetto, come meglio argomentato e precisato nella sua relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte dalla Regione in sede di sua approvazione;
- b) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
- d) Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
- e) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa e le previsioni del PRG vigente relative d aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il 70 per cento;
- f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;
- g) Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/1977:

- La capacità insediativa residenziale del PRG vigente è la seguente:
Abitanti insediati (in sede di ultima variante sostanziale approvata dalla Regione): n. 2.054
Previsioni realistiche di insediamento (in sede di ultima variante sostanziale approvato dalla Regione): n. 1.246
Totale abitanti insediati e previsti: n. 3.300 (abitanti al 31/12/2016 n. 2577)
- La variante rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della LR 56/77 e s.m.i., riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e agli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa alla variante stessa:

1) Verifiche relative alle aree a servizi (art.17 comma 5 lettere c) e d) LR 56/1977):

- Incremento aree a servizio:
 - Dotazione complessiva aree a servizi alla data di approvazione dell'ultima variante strutturale: mq. 92.267
 - Incremento ammissibile rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica (0,50 x 3300): mq. 1.650
 - Variazioni della dotazione complessiva di cui al precedente punto:
con precedenti varianti mq. - 2.377 (dotazione complessiva mq. 89.930)
concesse in deroga mq. =

previste con la presente variante mq. ==	Totale mq. - 2.337
- Quantità minima di aree a servizio stabilita per legge ex art. 21 LR 56/1977 (3.300 x 25)	mq. 82.500
- Dotazione complessiva aree a servizio a seguito di presente variante (89.930+0)	mq. 89.930
• Riduzione aree a servizi: <u>non presenti</u>	
2) Verifiche relative a capacità insediativa residenziale (art.17 comma 5 lettera e L.R 56/1977):	
- Capacità insediativa residenziale teorica PRGC vigente	mc. 96.232
- Variazioni capacità insediativa residenziale con presente Variante	mc. =
- Limite incremento capacità insediativa residenziale (4% di 96.232)	mc. 3.849,28
- Stato di attuazione di aree di nuovo impianto o di completamento a destinazione residenziale (mc.72.406,94/96.232)	75,24%
3) Verifiche relative a attività produttive , direzionali, commerciali, turistico-ricettive (art.17 comma 5 lettera f LR 56/1977): la variante non interessa la superficie territoriale per tali attività, che rimane immutata;	

Tenuto conto che:

- Nessuna delle modifiche proposte in variante interferisce con aree disciplinate del decreto Interministeriale in data 09/05/2001 in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità di impianti a rischio di incidente rilevante;
- La presente variante non strutturale non necessita ai sensi della D.G.R. Piemonte n. 61-11017 del 17/01/2013 del preventivo parere in merito alla pericolosità sismica;
- La variante in oggetto non contrasta con il vigente piano comunale di zonizzazione acustica;
- La variante in argomento non contrasta altresì con il Piano territoriale Regionale, il Piano stralcio delle fasce fluviali, il Piano Paesaggistico Regionale ed il Piano territoriale Provinciale;
- La variante in oggetto a livello di rappresentazione schematica delle urbanizzazioni, non contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- gli ambiti oggetto della presente variante non interessano i contenuti nella vigente perimetrazione del centro abitato ex art. 12 L.R. 56/77;

Visti gli elaborati progettuali della variante in questione e ritenuto di dover procedere alla sua adozione;

Dato atto che la presente deliberazione una volta adattata verrà pubblicata sul sito informatico istituzionale dell'Ente e verrà trasmessa congiuntamente al progetto di variante alla Provincia di Cuneo per la pronuncia di propria competenza e contestualmente verrà richiesto, mediante l'invio dell'apposito Rapporto preliminare, ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (settore competente della Provincia di Cuneo, l'ASL CN1 e L'ARPA Piemonte) il parere ambientale ai sensi del comma 2 art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

Dato atto che fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà formulare sul contenuto della variante osservazioni o proposte nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 17 c. 7 della LR 56/1977;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti:

Il capogruppo di minoranza “Con Vignolo nel cuore” Verardo Alessandro dopo aver rivolto al Responsabile dell’Area Tecnica alcune richieste di precisazione in merito all’anno di presentazione della istanza da parte del privato (2016), alla tipologia di variazione della classificazione geologica (relativa alla sola ridefinizione della delimitazione dell’area e non della classe), fa presente come si rischi di creare un precedente a concedere tali varianti a richiesta di parte e richiama il Consiglio a mantenere un atteggiamento culturale su tali procedure; non volendo risultare complice di tale precedente voterà contro il provvedimento proposto;

Il Sindaco si dichiara d’accordo in linea generale con quanto affermato dal consigliere Verardo precisando nello stesso tempo come si tratti di variazioni al piano insignificanti ed utili per favorire il recupero urbanistico di una zona degradata del territorio;

Il capogruppo di minoranza “Roberto Giraudo per Vignolo”, Giraudo Roberto, sottolinea come con i soldi di richiedenti si redigano varianti al piano regolatore addirittura in aree vincolate;

Il Sindaco torna a precisare come si stia proponendo nulla di illecito e l’obiettivo sia quello di tutelare l’area degradata in questione anche per un interesse ad investire manifestato da un privato cittadino; la variante in questione di per sé non si differenzia da altre approvate in passato;

Il consigliere di minoranza Giraudo Roberto torna a sottolineare come le varianti al piano regolatore debbano essere adottate per pubblica utilità e non per interessi personali.

Richiamate:

- La L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., in particolare l’art.17;
- La L.R. 14/12/1998 n. 40;
- Il D.Lvo 24/03/2006 n. 152;
- Le D.G.R. Piemonte 09/06/2008 n. 12-8931 e 29/02/2016 n. 25-2977;

Acquisiti i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 78 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto, Giraudo Roberto e Verardo Alessandro) e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, ai sensi dell’art.17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della variante parziale n. 13 al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), redatto dall’ Arch. Umberto Fino di Cuneo, in premessa descritto e costituito dai seguenti elaborati:
 - VOL. N. A.13 Relazione illustrativa con annessi allegati
 - a) Stralcio Scheda di zona modificate;
 - b) Stralci Norme Tecniche di Attuazione modificate;
 - c) Stralcio Tavola di PRG Vigente – Variante scala 1:5000;

d) copia parere Arpa Piemonte;

- VOL. N. B.13 Norme Tecniche di Attuazione (Testo Coordinato)

- TAV. N. 3.13 Azzonamento del territorio scala 1:5000;

- Rapporto Ambientale Preliminare;

3) di prendere atto del Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della predetta proposta di variante e dare avvio al relativo procedimento mediante il suo deposito agli atti, la sua affissione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione agli Enti ed Organi interessati (ARPA, ASL E Provincia);

4) di affidare la predetta verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della proposta di variante in questione all'Organo tecnico comunale appositamente istituito, in forma contestuale alla fase di adozione della variante stessa ai sensi della DGR 29/02/2016 n. 25-2977, allegato 1 paragrafo j.1;

5) di dare atto che gli elaborati non comprendono tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante in quanto la stessa non contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art.17, comma 6, della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

6) di dare atto che gli ambiti oggetto della presente variante non interessano i contenuti nella vigente perimetrazione del centro abitato ex art. 12 L.R. 56/1977 e s.m.i.;

7) di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

8) di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;

9) di incaricare il responsabile del procedimento, Geom. Maria Lucia Biglione Responsabile dell'Area Tecnica, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Ente e la sua contestuale trasmissione unitamente agli elaborati progettuali di variante alla Provincia di Cuneo, nonché con la raccolta di eventuali osservazioni o proposte sulle previsioni della variante e nel pubblico interesse formulate tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione;

10) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to: BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **06/10/2017** al **21/10/2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **06/10/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **06/10/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
